

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto CHIARI SAVINO

in qualità di legale rappresentante della Società

LUNIKGAS S.P.A. (P.IVA 00638410985)

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

(ID 7757) AMMODERNAMENTO S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA – VARIANTE EST DI EDOLO – LOTTO 2

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro IL PROVVEDIMENTO DI VIA SARA' INCOMPLETO PER MANCATA CONSIDERAZIONE DI TUTTI GLI ASPETTI AMBIENTALI

LUNIKGAS S.P.A.





OSSERVAZIONIALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (-  
ID 7757 - AMMODERNAMENTO S.S. 42 DEL TONALE E DELLA  
MENDOLA - VARIANTE EST DI EDOLO - LOTTO 2)

La società Lunikgas S.p.a., esaminata la documentazione resa disponibile con riferimento al progetto di opera pubblica di cui in epigrafe, rileva tutto quanto segue.

**A)** L'eventuale provvedimento di Valutazione di Impatto ambientale (Via) che verrà emesso, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 in esito alla procedura avviata, sarà senza alcun dubbio illegittimo, in quanto frutto di una istruttoria viziata *ab origine*, poiché svolta considerando solo parzialmente l'ambito territoriale interessato dall'intervento e perchè priva di qualsivoglia previsione futura dell'impatto reale che si produrrà sull'ambiente.

Dalla documentazione resa disponibile alla richiesta di Via emerge, infatti, che non v'è alcuna attenzione circa le sorti, sull'ambiente circostante, della stazione di rifornimento presente in Comune di Sonico ed oggetto, peraltro, di lavori di ristrutturazione debitamente autorizzati e tuttora in corso (Permesso di costruire n. 25/2014 del 28.11.2019 rilasciato dal Comune di Sonico) di cui non si tiene mai conto.

Ed invero:

- Quanto allo Studio di Impatto ambientale "Carta di azionamento del Comune di Sonico" è dato solo leggere

che "L'ingombro della rotonda interessa un'area a tessuto produttivo consolidato, in cui sono presenti un'area di salvaguardia e l'area di pertinenza di un distributore carburanti ...".

Va rilevato che lo Studio di Impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 152/2006, **deve** contenere tutti i dati necessari (presenti e futuri) per il compimento della valutazione di compatibilità ambientale.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla più si dice in merito al distributore di carburanti di proprietà della scrivente società.

Nessuna spiegazione dettagliata, poi, viene fornita circa la favorita "Soluzione progettuale D" (pag. 127 e ss.): sebbene ciò comporti, secondo altra documentazione allegata alla richiesta di Via, oltre ad un notevole esborso economico, la soppressione di un impianto di distribuzione di carburanti con opere di ristrutturazione in corso debitamente autorizzate dal Comune di Sonico.

- Quanto alla Relazione generale descrittiva si osserva che essa testualmente recita "Interferenza con distributore - L'area del distributore può essere mantenuta tale in quanto é possibile mantenere l'attuale accesso dalla SS 42 che si trova ad adeguata distanza

dalla nuova rotatoria. **Dunque non risulta quindi necessario prevedere allo stato attuale nessun intervento.**"

È evidente che esista un disallineamento, nonché contraddittorietà, tra quanto affermato nel suddetto documento e quanto palesato in altri documenti - sempre tutti riconducibili alla medesima sequenza procedimentale - che prevedono la demolizione dell'impianto e la sua delocalizzazione.

Detto ciò, il suddetto contenuto della Relazione generale descrittiva è, peraltro, del tutto errato, sussistendo una evidente interferenza anche nell'ipotesi di mantenimento dell'impianto di distribuzione carburante.

Infatti, il fronte degli accessi all'impianto deve essere mantenuto di almeno 60 metri (n. 2 accessi di 15 m cad. intervallati da isola spartitraffico di m 30) e, inoltre, gli accessi devono avere una distanza dall'intersezione della rotatoria pari ad almeno m. 12 in centro abitato.

Per quanto sopra, l'attuale progetto della rotatoria preclude, in ogni caso, la possibilità di accesso all'impianto di cui trattasi, nonché il prosieguo dell'attività e tantomeno il potenziamento con gpl e metano autorizzato con permesso di costruire.

- Quanto alla Sintesi non Tecnica, si osserva che tra le "Interferenze con pubblici servizi" (pag. 19) non viene affatto menzionato l'impianto distributore di carburanti.

È evidente l'erroneità dei contenuti del suddetto documento, atteso che gli impianti di distribuzione di carburanti espletino, per legge, un servizio pubblico.

Considerato, poi, che la "Sintesi non Tecnica" ha la funzione di descrivere le caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché indicare i dati e le informazioni contenuti nello Studio di Impatto ambientale con modalità tali da renderla agevolmente comprensibile da parte del pubblico interessato, appare evidente che, nel caso di specie, le informazioni rese a tutti coloro che potrebbero ricevere un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera pubblica sono incomplete, nonché depistanti.

L'opera pubblica oggetto della procedura in questione dovrebbe essere realizzata per ottenere una regolamentazione migliore del traffico su strada - specie in vista delle prossime Olimpiadi Milano - Cortina 2026 -, ma nulla si dice circa l'impianto di distribuzione di carburanti di cui trattasi, con annessi servizi all'automobilista, che verrà, secondo il variato

progetto definitivo dell'Anas, travolto integralmente dall'opera pubblica.

**B)** Si rileva, inoltre, che spesso si rinvencono, negli elaborati progettuali resi disponibili, diverse ed ulteriori contraddizioni: che danno anche prova concreta della incompletezza istruttoria e provvedimentoale.

All'atto della conoscenza della procedura di Via, infatti, la società Lunikgas ha appreso, per la prima volta, che si era già tenuta una Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare dell'opera in questione.

Risulta che il progetto definitivo è, tuttavia, sensibilmente diverso da quello preliminare.

**C)** La medesima società, poi, dopo aver letto, come visto, nella summenzionata Relazione generale descrittiva che non vi sarebbe stata nessuna interferenza tra l'auspicata opera pubblica viaria ed il suo distributore di carburanti, ha appreso dalla "Relazione Espropri" che **"...il distributore di carburanti in Comune di Sonico che in seguito all'esecuzione dei lavori dovrà essere totalmente demolito per l'impossibilità di utilizzare le parti residue, si precisa che non si prevedono indennità di esproprio rimandando ad una fase successiva la decisione se rilocalizzare a spese del progetto l'impianto di distribuzione di carburanti con valenza di**

*uso pubblico, o se demolirlo senza rilocalizzazione riconoscendo al proprietario, ed eventualmente al gestore, i giusti indennizzi di legge...".*

È evidente, già solo per quanto sopra, l'illegittimità dell'attività procedimentale di cui trattasi, contraria anche a principi di economicità ed efficienza.

Se, infatti, in alcuni documenti allegati alla richiesta di Via si afferma, come detto in precedenza, che la realizzanda opera pubblica non ha alcuna interferenza con l'impianto di distribuzione carburante, anche contraddittoriamente in altri documenti si rileva che il medesimo impianto verrà totalmente demolito, rinviando ad una fase successiva l'eventuale sua rilocalizzazione di riconosciuta "valenza di uso pubblico".

Da quanto sopra, emerge, altresì, sotto altro profilo, l'incompletezza della procedura di Via di cui trattasi.

È evidente, infatti, la mancata considerazione della ipotesi di ricollocazione dell'impianto di distribuzione carburante nell'ambito territoriale considerato.

Al di là delle già anticipate considerazioni circa il servizio pubblico che il distributore di carburanti esercita, unitamente ai servizi aggiuntivi all'automobilista, e che verrebbe demolito per paradossalmente realizzare un'opera viabilistica che

LUBRIFICAS S.p.A.

agevoli il trasporto su gomme, vi è da rilevare, inoltre, che nessuna indagine conoscitiva preventiva è stata svolta dall'Anas per verificare quale altra area del territorio comunale di Sonico potrebbe essere deputata ad ospitare l'impianto e quali conseguenti attività edilizio-urbanistiche incomberebbero sul Comune di Sonico.

Il che dimostra una incompletezza, anche sotto tale profilo, del progetto in esame.

**D)** Sotto un profilo progettuale, si osserva che si sarebbe potuto già prevedere una delocalizzazione dell'impianto di cui trattasi nell'area adiacente - sempre in Comune di Sonico - identificata nel Piano Attuativo n. 1 - Nuovo ambito commerciale di trasformazione previsto nel P.G.T., comprendendo eventualmente anche una porzione di area in aderenza al suddetto ambito in direzione sud.

Quanto sopra, prevedendo:

- una modifica al progetto della rotatoria al fine di poter garantire un adeguato fronte degli accessi del distributore (ad esempio, pari ad un minimo di 72 metri, individuato da 60 metri fronte accessi impianto carburanti in centro abitato e 12 m derivante dalla distanza dall'accesso all'intersezione della rotatoria);

ANAS S.p.A.  
12/01/2011

- una conseguente traslazione della rotatoria di progetto in direzione nord (verso Comune di Edolo) per consentire un'accessibilità alla stazione di rifornimento in sicurezza.

Va da sé che una simile ipotesi necessiterebbe, comunque, dell'interessamento da parte dell'Anas circa l'acquisto dell'area necessaria per la suddetta delocalizzazione a spese del progetto pubblico.

Inoltre, sarebbe, altresì, necessario l'adeguamento dello strumento urbanistico da parte dell'Amministrazione comunale di Sonico.

La descritta soluzione progettuale, illustrata a titolo esemplificativo, avrebbe dovuto essere già oggetto della presente procedura di Via.

-\*-

In conclusione ed alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la società Lunikgas S.p.a. rileva ed osserva che la documentazione trasmessa dall'Anas, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006, è incompleta e priva di tutti quegli elementi necessari per giungere ad un provvedimento che tuteli effettivamente il contesto considerato.

Detta richiesta dovrà certamente essere respinta.